



**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**SUL RICONOSCIMENTO DEL "LEGITTIMO IMPEDIMENTO"**



ORDINE degli  
AVVOCATI  
di SIENA



## PROTOCOLLO D'INTESA

SUL RICONOSCIMENTO DEL " LEGITTIMO IMPEDIMENTO "

### PROTOCOLLO D'INTESA

SUL RICONOSCIMENTO DEL " LEGITTIMO IMPEDIMENTO "

TRA

TRIBUNALE DI SIENA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SIENA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIENA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI SIENA

#### **Visti**

- gli artt. 2, 3, 24, 37, 51, 111 Cost.;

- gli artt. 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

- la Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

- la l. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e ss.mm., nonché le leggi vigenti in materia di patologie oncologiche ed invalidanti;



- la l. 8 marzo 2000, n. 53 ed in particolare l'art. 9 sulla promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;
- il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e ss.mm.;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 4 ottobre 2005 che riconosce ai padri liberi professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", come modificato anche dall'art. 8 quater della l. 6 giugno 2008, n. 101;
- la l. 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, sull'applicazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. n. 151/2001 a tutela del sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. 8 agosto 1995, n. 335;
- il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;
- l'art. 21 della l. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. "Collegato Lavoro";
- la l. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. "Riforma Fornero";
- i commi 274 quinquies e sexies della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
- il Codice Deontologico Forense;
- il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati del 13 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 ottobre 2013 in tema di adozione negli Uffici Giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi Uffici;
  - l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13 dicembre 2007;
  - la approvata mozione del XXXI Congresso Nazionale Forense Bari 22/24 Novembre 2012
  - il decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183



**considerato che ciascuna Autorità, in ragione del proprio ufficio,**

- riconosce l'importanza del raggiungimento dell'uguaglianza di genere "de iure" e "de facto" nonché l'importanza di una effettiva conciliazione tra esigenze di natura professionale ed esigenze di natura familiare nell'organizzazione lavorativa per entrambi i sessi;
- condivide la necessità di intervenire affinché la tutela della maternità e della paternità, anche per effetto di adozione nazionale e internazionale e di affidamento familiare, tragga concreta realizzazione, così garantendo ed affermando una reale parità fra uomini e donne sia nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, che nell'esercizio della professione forense;
- intende adottare condotte funzionali allo stato di gravidanza, alla condizione di maternità e di paternità nell'obiettivo di realizzare i menzionati principi di parità;
- condivide la necessità di adottare condotte che rispondano alle esigenze di assistenza e cura di familiari, minori o maggiori di età, affetti da handicap gravi, patologie oncologiche e/o patologie gravemente invalidanti, secondo la normativa vigente;
- ritiene che il seguente protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia dei rinvii delle udienze, **individui linee - guida** che le parti firmatarie si impegnano a rispettare, promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione nella prospettiva della assicurazione di una effettiva e concreta tutela della genitorialità e delle politiche di pari opportunità, anche con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli uffici giudiziari.

**Tutto quanto sopra visto e considerato,**

**Il Presidente del Tribunale di Siena,**

**il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena,**

**il Magistrato di Sorveglianza di Siena,**

**il Coordinatore dei Giudici di Pace di Siena,**

**Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Siena**

**il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena,**

**il Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena**

**La Consigliera di Parità della Provincia di Siena**

**si impegnano, ciascuno per la propria parte e competenza nei termini seguenti:**

**A) I Giudici, nel fissare le udienze e disporre i rinvii delle stesse, terranno conto, tra i motivi di legittimo impedimento a comparire, anche dello stato di gravidanza e maternità delle donne**



avvocate e praticanti, per il periodo corrispondente al congedo per maternità previsto dall'art. 16 di cui al dlgs. 151/2001, a prescindere dalla sussistenza di particolari patologie connesse, qualora non vi ostino le specifiche esigenze di carattere processuale di cui alle sottostanti lettere G) ed H); · in caso di ricovero del neonato il genitore potrà invocare il legittimo impedimento applicando la sospensione del periodo di congedo per cui il periodo di congedo verrà sospeso fino alla data di dimissione del bambino. Il diritto potrà essere esercitato una sola volta per ogni figlio.

È altresì causa di legittimo impedimento alla partecipazione delle avvocate alle udienze civili e penali l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento di minore, per un periodo massimo di mesi tre a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore; in caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza del genitore all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva; nel caso di adozione nazionale e internazionale e affidamento di minore, il padre potrà avvalersi del legittimo impedimento per il medesimo periodo e con le modalità previste per le avvocate.

È, inoltre, causa di legittimo impedimento lo stato di donna inserita in percorsi di protezione in quanto vittima di "violenza di genere", per un periodo massimo di 3 mesi.

Si intende, altresì, causa idonea a determinare il rinvio dell'udienza e di ogni altra attività che richiede la presenza del difensore per legittimo impedimento, la richiesta dell'avvocata/o, in isolamento fiduciario o in stato di quarantena a causa del Covid-19, nonché nel caso in cui l'isolamento o lo stato di quarantena riguardi una/un figlia/o minorenni o familiare non autosufficiente, o qualsiasi persona convivente sottoposta a quarantena. All'uopo sarà sufficiente un'autocertificazione da far pervenire in cancelleria anche lo stesso giorno dell'udienza o di ogni altra attività che richiede la presenza del difensore e da integrare successivamente con relativo certificato medico. Il rinvio concesso per l'ipotesi di isolamento fiduciario non potrà essere inferiore al periodo occorrente per poter effettuare il tampone e, comunque, fino alla comunicazione del suo risultato negativo; per quanto riguarda lo stato di quarantena non potrà essere inferiore al medesimo. [1]

[1] modifica introdotta con deliberato CPO del 5.10.2020 e ratificata da tutti i firmatari del presente Protocollo.

**B)** Al fine di ottenere il rinvio dell'udienza, dovrà essere presentata apposita istanza al Giudice procedente allegando, per il periodo indicato dall'art. 16 del d.lgs. n.151/2001, un certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio/a, ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria.

Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del d.lgs. n.151/2001, all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.



C) In conformità ai principi e nei limiti espressi al precedente punto A), il Giudice, nel suddetto periodo di gravidanza e puerperio antecedente e successivo al periodo di astensione obbligatoria, in cui il rinvio è garantito, fino all'anno di età del figlio concederà ai richiedenti la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti; tale precedenza dovrà essere accordata, compatibilmente con motivate esigenze professionali, anche dai colleghi impegnati nelle cause comprese nell'elenco di trattazione.

Ove sussista la necessità di allattamento, il Giudice, su richiesta degli/le interessati/e metterà in atto tutte le agevolazioni al momento ritenute necessarie per favorire l'attività di difesa.

Analogamente il Giudice provvederà in caso di motivata necessità e/o di urgenza dei/delle figli/e di età inferiore ai tre anni.

Analogamente è concessa alle avvocate e agli avvocati in caso di adozione o affidamento di minore per il periodo successivo ai tre mesi dopo l'ingresso in famiglia del figlio e comunque entro i tre anni di vita del bambino.

D) Alle stesse condizioni di cui ai punti che precedono, il Giudice considererà la malattia e/o infortunio dei/delle figli/e di età inferiore ai tre anni, quale motivo di legittimo impedimento *ex art. 420 ter CPP*.

Tali impedimenti potranno essere attestati anche mediante autocertificazione da inviare tempestivamente alla Cancelleria o da depositarsi in udienza; all'autocertificazione dovrà seguire relativo certificato medico, da depositarsi entro l'udienza successiva.

E) Dei benefici di cui alla lettera C) potranno fruire anche avvocati e praticanti che assistano familiari con "handicap" in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 l. 104/1992, o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti.

Gli stessi avvocati e praticanti potranno chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento nel caso di sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza dei suddetti familiari.

Sono da intendersi quali "familiari": il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con "handicap", in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ( ai sensi dell'art.33 comma 3 l. 104/1992).

A tal fine dovrà essere tempestivamente presentata istanza corredata da idonea documentazione, nel rispetto della privacy.

Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, presentando, in proposito, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.



**F)** Il personale di cancelleria, gli avvocati e i praticanti, nello svolgimento degli adempimenti presso gli uffici, daranno la precedenza all'avvocata e alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento. Le indefettibili necessità di cura di figli/e nei primi mesi di vita ed altre gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per entrambi i genitori.

**G)** Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata, relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti attinenti le misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza terrà conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali, ivi compresi quelli relativi alla prescrizione.

Qualora la richiesta di legittimo impedimento venga fatta valere in occasione di un'udienza fissata per l'assunzione di una prova testimoniale, ove il Giudice ritenga che il teste abbia serie, oggettive e comprovate difficoltà a comparire nuovamente ad un'udienza successiva, potrà disporre ugualmente solo l'escussione del testimone in questione, rinviando il procedimento per tutti gli altri adempimenti.

**H)** Nei procedimenti civili il difensore dovrà accertarsi che dal rinvio non derivi grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.

**I)** Il presente protocollo - che rimane comunque aperto alla sottoscrizione di altri Uffici Giudiziari e Organismi attivi nel Foro di Siena che intendano successivamente aderirvi - viene assunto in parziale modifica e ad integrazione di tutti i protocolli, degli accordi, convenzioni, intese e quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia, contrastanti con il presente.

**Siena li, 11/4/2018**

**Il Presidente del Tribunale di Siena**

**Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena**

**Il Magistrato di Sorveglianza di Siena**

**Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Siena**

**Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Siena**

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena**

**Il Presidente del Comitato Pari Opportunità c/o il COA di Siena**

**La Consigliera di Parità della Provincia di Siena**